

**COMUNE di AGNANA CALABRA**

Via Roma, 115 • 89040 Agnana Calabra (RC) • tel.0964.323000 • fax 0964.323009
c.f. 81000610808 • p.IVA 00710370800 • ccp 12444899

REG. DEL. N. 16**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE
NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.
93, COMMA 7 BIS, DEL D.LGS. 12-04-2006, N. 163 COME INTRODOTTO
DAL DECRETO LEGGE 25-06-2014 N. 90.**

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 16,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza delle seguenti persone:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
FURFARO Caterina	Sindaco	SI
CUSATO Natale	Assessore – Vicesindaco	SI
SANSALONE Emanuele Vittorio	Assessore	NO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gesualdo BOVA

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Premesso che alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art 49 e 147 bis del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiarata aperta la riunione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la L. 11.8.2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, in particolare, l'art. 13-bis *-Fondi per la progettazione e l'innovazione*, che ha abrogato i commi 5 e 6, dell'art. 92 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.), inserendo 4 nuovi commi (da 7-bis a 7-quinquies), al successivo art. 93;

DATO ATTO che la citata normativa ha stabilito una nuova disciplina, relativa agli incentivi alla progettazione, spettanti agli uffici tecnici comunali, la quale non ha efficacia retroattiva, ma si applica solo a decorrere dal 19 agosto 2014, come si evince anche dal parere n. 183/2014, del 19 settembre 2014, della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna;

EVIDENZIATO che, a decorrere dal 19 agosto 2014, ciascuna Amministrazione deve istituire, con apposito regolamento, un fondo in cui far confluire una somma fino al 2% degli importi a base di gara e che, di tali somme, l'80% verrà ripartito ai progettisti interni, mentre il restante 20% sarà destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini;

RILEVATO, inoltre, che:

- i premi, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;

- gli incentivi, inoltre, sono ora espressamente collegati alla sola realizzazione di opere pubbliche e non anche a mere attività di pianificazione territoriale e, in ossequio al principio dell'onnicomprendività della retribuzione dirigenziale, non spettano ai dirigenti;

- la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del settore, previo accertamento positivo dell'attività svolta dal dipendente interessato e deve essere ripartito tra il responsabile del procedimento, i progettisti, i responsabili del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

- l'incentivo dovrà essere ripartito, inoltre, in base alle effettive responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle che non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta;

- le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie;

- il Regolamento dovrà disciplinare criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto;

CHE, nella dotazione organica di questo Ente, non vi è personale con qualifica dirigenziale;

Richiamati:

- L'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) *"E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio"*;

- L'articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs. 163/2006) così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis dal Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile competente ai sensi dell'art.49 del TUEL e ss.mm.;

RITENUTO dover provvedere in merito all'approvazione di un nuovo Regolamento comunale il cui schema qui si allega e che si compone di n. 12 articoli;

VISTA la L. 147/2013;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forma di legge,

D E L I B E R A

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare il Regolamento Comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.93,

comma 7 bis e ss.mm., del D.lgs 12-04-2006 come introdotto dal decreto legge n.90/2014, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale che si compone di n.12 articoli;

Di DARE ATTO che gli incentivi per la progettazione e l'innovazione, introdotti dagli artt.13 e 13bis del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014, si applicano alle progettazioni che devono ancora essere eseguite, mentre continua a trovare applicazione la previgente disciplina relativamente agli incarichi già conferiti, indipendentemente dal fatto che i corrispettivi non siano ancora stati erogati;

di DARE ATTO che gli oneri afferenti al Fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;

di DARE ATTO che la corresponsione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del Responsabile del Servizio, delle specifiche attività svolte dai dipendenti;

Di DARE ATTO che con l'approvazione del suddetto Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia;

Di rimettere il presente al Responsabile dell'area Tecnica e al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di demandare al Responsabile della pubblicazione degli atti di pubblicare il presente atto sul sito web comunale - Regolamenti.

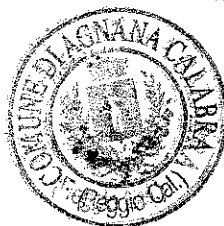
PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D.lgs 18 AGOSTO 2000 N. 267

Il sottoscritto Ing. Giovanni Antonio Mafri - Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla proposta di deliberazione: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 93, COMMA 7 BIS, DEL D.LGS. 12-04-2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 25-06-2014 N. 90."** esprime parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Agnana Calabra 25-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO

Ing. Giovanni Antonio Mafri



**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163 COME INTRODOTTO DAL
DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90.**

(adottato con deliberazione della G.C. n. del ../.../2014)

* * *

**Capo I
Disposizioni generali**

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile preposto alla Direzione Servizi Tecnici, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del responsabile dell'ufficio, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5. Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile preposto alla struttura competente, secondo le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del

1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:

- a) il responsabile del procedimento: 40% ;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati ed il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: 25% ;
- c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori, ed il coordinatore in fase di esecuzione: 20%;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: 5% ;
- f) il personale amministrativo, che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: 10% .

3. Per progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

Art. 6. Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni.

2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

progetto preliminare 25%;

progetto definitivo 50%;

progetto esecutivo 25%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota è determinata nel 25%.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota è determinata nel 50%.

Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

3. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.

4. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 7. Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento del responsabile dell'ufficio di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 8. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonchè ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 9. Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Capo V

Norme finali

Art. 10. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il responsabile preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta comunale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 11. Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.